



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 230 DEL 16/07/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE ORD-349 DEL 19/09/2024 RELATIVA ALLA CHIUSURA DI UNA PORZIONE DI AREA PRIVATA DI PERTINENZA DEL CIVICO 6 ROSSO DI VIA LORENZO PARETO, PER PERICOLO ESTERNO

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/09/2024 su richiesta del COA, a seguito di caduta pietre da muro di sostegno di area verde su area privata di pertinenza di Via Lorenzo Pareto 6 rosso, personale dello scrivente Ufficio si è recato in sopralluogo presso l'area in oggetto;

- il personale intervenuto poteva riscontrare la presenza di una pietra alla base del muro di sostegno posto a confine dell'area privata di pertinenza della società di idraulica che, secondo quanto riferito dalla titolare dell'attività presente in loco, sarebbe caduta dal suddetto muro.

-l'area sovrastante il muro di sostegno dal quale è avvenuto il distacco risulta di proprietà civica e, in considerazione dello stato dei luoghi, si è disposta l'interdizione parziale dell'area privata sottostante il muro in questione, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 349 del 19/09/2024 ad oggetto: *"Convalida di chiusura di una porzione di area privata di pertinenza del Civico 6 Rosso Di Via Lorenzo Pareto, per pericolo esterno"*;

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che in data 01/07/2025, a seguito di avvenuti interventi di messa in sicurezza, l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva "Attestazione di avvenuta messa in sicurezza" – prot. 0321125.U del 01/07/2025 - resa dal Funzionario TEQ dell'Area Tecnica del Municipio 8 Medio Levante, Ing. Giovanni Iannantuoni;

Considerato che, in forza della dichiarazione sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale ORD-349-2024 con la nota prot. 0321571.U del 01/07/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0321571.U del 01/07/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato.

Considerato altresì che:

- l'istruttoria tecnica del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0321571.U del 01/07/2025, la revoca totale delle misure cautelative di cui all'ORD. 349 del 19/09/2024;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Levante - ed al

Documento sottoscritto digitalmente

Municipio VIII Medio Levante, per conoscenza e quanto di competenza;

- alla Direzione Demanio e Patrimonio per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.